

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore

"RISCOPIAMO BERGAMO"

Art. 1) COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, dell'articolo 67 della Legge Regionale 27/2015, dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 79/2011, dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 79/2011 della Legge n. 112/2016 e del Decreto Legislativo n. 117/2017 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") un'Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro, apartitica e apolitica, con durata illimitata, denominata "RISCOPIAMO BERGAMO", di seguito Associazione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale o Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore che avverrà nel secondo anno di attività.

Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede a Bergamo, e ai soli fini dell'iscrizione presso l'anagrafe tributaria ed eventualmente nel repertorio economico amministrativo, in Via Galmozzi n. 10, essa ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie.

	L'Associazione non ha fine di lucro; pertanto vige l'obbligo di reinvestire	
	l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali e previste	
	dallo statuto, ed è costituita da individui e organizzazioni liberamente asso-	
	ciati. Il consiglio direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede	
	legale dell'Associazione nell'ambito del territorio comunale.	
	Art. 3) OGGETTO E SCOPO	
	L'Associazione, senza fini di lucro e con la prevalente azione diretta, volon-	
	taria, personale e gratuita dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese	
	sostenute, opera nel settore della promozione del territorio bergamasco nei	
	suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici, ambien-	
	tali e enogastronomici.	
	In generale l'obiettivo è promuovere una consapevolezza ampia del territorio	
	nel quale i soci lavorano, vivono, si muovono, diffondere una conoscenza delle	
	radici culturali e storiche della terra bergamasca per favorirne una compren-	
	sione del presente. Non da ultimo, ci si propone come scopo la costruzione di	
	legami e relazioni fra i soci stessi, creando occasioni di incontro, scambio e	
	condivisione sostenibile e responsabile e, attraverso l'erogazione gratuita di	
	mutualità, di beni o servizi, di denaro, la produzione o lo scambio di beni o	
	servizi, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi allo	
	scopo e mediante le seguenti attività di interesse generale:	
	- diffondere la storia e la conoscenza dei luoghi della città e della provin-	
	cia, delle loro risorse culturali, turistiche e ambientali, soprattutto trami-	
	te i social network e il web;	
	- promuovere iniziative fruibili ad un'ampia fetta di popolazione in modalità	
	libera o a pagamento, per sensibilizzare alla conoscenza e al rispetto dei	

	beni culturali, artistici, storici, naturalistici, presenti sul territorio	
	bergamasco, rafforzandone un legame positivo, consapevole e responsabile;	
	- promuovere iniziative fruibili dai soci, per favorire la creazione di legami	
	relazionali stabili, che portino la community virtuale a uscire ed esistere	
	anche nel reale: mantenendo come focus la riscoperta della storia, tradizioni	
	e cultura della nostra provincia, si proporranno iniziative che possono anche	
	uscire dal territorio bergamasco, mantenendone un legame di senso e promuoven-	
	do un turismo che sia attento, lento, sostenibile e consapevole;;	
	- organizzare e/o promuovere eventi finalizzati alla valorizzazione del terri-	
	torio e delle sue specificità, anche organizzando eventi con somministrazione	
	di alimenti e bevande;	
	- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati che	
	operano a Bergamo e in Lombardia per valorizzare e dare visibilità alle eccel-	
	lenze culturali, turistiche e ambientali del territorio;	
	- promuovere le professioni del web e del turismo, e in generale le professio-	
	ni culturali legate al territorio all'arte e alla fotografia, creando percorsi	
	educativi e formativi in maniera indipendente o connessa alle istituzioni sco-	
	lastiche;	
	- mantenere uno sguardo lucido, critico e attivo sulla vita della città e del-	
	la provincia, promuovendo la diffusione di informazioni e la condivisione di	
	pareri e opinioni.	
	L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni econo-	
	omiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli	

	associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della	
	quota associativa.	
	L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma	
	organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o at-	
	traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impie-	
	gando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la	
	richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispet-	
	tiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e con il pubblico.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Setto-	
	re, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale :	
	- stipulare convenzioni con enti privati, pubblici e privati,	
	- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari,	
	- mettere in atto tutti i servizi complementari che comportino la sommini-	
	strazione di alimenti e bevande,	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobi-	
	liari, ritenute dall'organo direttivo necessarie o utili per il conseguì-	
	mento delle proprie finalità istituzionali, nei limiti consentiti dalla	
	legge,	
	- avvalersi, per la realizzazione di progetti inerenti gli scopi sociali, di	
	prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri	
	associati.	

Art. 4) ASSOCIATI: diritti e doveri

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono soci fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari coloro che entrano a far parte dell'Associazione successivamente in conformità alla procedura di ammissione di cui all'art. 5.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.

Tutti gli associati hanno diritto di:

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere visione della contabilità, dei bilanci e consultare i libri associativi;

Tutti gli associati hanno il dovere di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 5) ASSOCIATI: ammissione, esclusione, recesso

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione dei soci ordinari è disposta secondo criteri non discriminatori da uno qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente da uno dei Soci che ha ricevuto delega specifica per la collaborazione negli adempimenti di segreteria e tesoreria, a seguito di domanda scritta presentata dall'interessato e dietro pagamento della quota associativa all'atto dell'ammissione nell'importo e con le modalità fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego motivato di iscrizione espresso dal Consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno e tutte le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all'Assemblea dei Soci.

I soci cessano di partecipare all'associazione per dimissioni volontarie recepite dal Consiglio Direttivo o a seguito di delibera consigliare in caso non sia stata versata la relativa quota associativa dopo aver esperito un tentati-

	vo di sollecito via email e non aver ottenuto il pagamento o la risposta nei	
	termini convenuti, salvo rinnovo scritto, fermo restando l'espletamento degli	
	incarichi presi e degli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione; per	
	mancato versamento della quota associativa per almeno una annualità; per de-	
	cesso; per conflitto d'interessi; nel caso in cui non vengano onorati, senza	
	giustificato motivo, gli impegni assunti.	
	La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla	
	restituzione di quanto versato all'Associazione ne possono vantare alcun di-	
	ritto sul patrimonio della stessa.	
	Art. 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei Soci	
	b) il Consiglio Direttivo	
	c) il Presidente.	
	Art. 7) ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convo-	
	cata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa	
	le veci, mediante alternativamente:	
	a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma	
	agli associati, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.	
	L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato	
	nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.	
	Deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga neces-	
	sario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.	

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori,
l'ora e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; trascorsa un'ora dalla prima convocazione sarà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione . Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore, sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, nella misura di un voto ogni suoi 10 associati.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Presidente,
- b) elezione del Consiglio Direttivo,
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo,
- d) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
- e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo,
- f) approvazione del programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei pre-

	senti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le	
	persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga	
	opportuno.	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria	
	sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un compo-	
	nente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal	
	Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a	
	cura del Segretario nella sede dell'associazione.	
	Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una	
	copia.	
	Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti	
	questioni:	
	a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei	
	soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;	
	b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col	
	voto favorevole di 3/4 dei soci;	
	c) altre problematiche ritenute rilevanti col voto favorevole del 50% dei	
	soci.	
	Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti,	
	tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. L'asso-	
	ciato risulta essere iscritto all'associazione dal momento in cui uno dei mem-	
	bri del Consiglio Direttivo o uno dei referenti appositamente delegati dal	
	Consiglio stesso, abbia disposto la sua ammissione; il riporto sul libro dei	
	soci dovrà essere effettuato entro la chiusura dell'esercizio sociale.	
	Art. 8) CONSIGLIO DIRETTIVO	

	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero	
	dispari di membri con un minimo di tre ed un massimo di cinque eletti dall'As-	
	semblea fra i propri associati.	
	Fatta eccezione per i poteri spettanti all'Assemblea, il Consiglio Direttivo è	
	investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione,	
	nell'ambito delle direttive generali dell'Assemblea e, specificatamente:	
	a) formula il programma e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea	
	b) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da	
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	c) propone eventuali regolamenti interni all'assemblea;	
	d) propone le modifiche allo statuto all'assemblea;	
	e) stabilisce l'entità delle quote di partecipazione alle varie attività isti-	
	tuzionali a carico degli associati;	
	f) individua e delega singoli soci o gruppi di soci per organizzare determina-	
	te attività e ricoprire temporaneamente l'incarico di segretario o tesoriere;	
	g) varia la sede legale dell'Associazione e costituisce nuove sedi secondarie;	
	h) stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative salvo	
	quelle espressamente delegate al referente designato;	
	i) delibera le azioni disciplinari e l'esclusione degli associati.	
	Il consiglio direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza semplice il	
	vice presidente ed il segretario. I consiglieri durano in carica sei anni e	
	possono essere rieletti dall'assemblea degli associati.	
	I consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle	
	spese sostenute. Ai consiglieri vengono affidate specifiche mansioni e compe-	

tenze per l'esercizio delle attività dell'Associazione.

I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio decadono dalla carica.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.

La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente o in assenza di quest'ultimo da un altro componente del consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 9) PRESIDENTE, VICE E SEGRETARIO

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, presiede e convoca l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri Associati a maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

	Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del consiglio	
	direttivo in apposito libro, cura la tenuta degli atti e dei libri sociali,	
	tiene il protocollo della corrispondenza in arrivo ed in partenza.	
	Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.	
	I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chie-	
	derne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando,	
	oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Set-	
	tore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e pre-	
	cisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	Art. 10) PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE	
	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:	
	a) beni mobili ed immobili;	
	b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	c) erogazioni, donazioni e lasciti.	
	Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:	
	a) quote associative;	
	b) avanzi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni e dallo svolgimento	
	di attività marginali di carattere commerciale ed ai fini istituzionali;	
	c) contributi ordinari e straordinari di coloro che partecipano alle varie	
	attività ed iniziative promosse dall'Associazione;	
	d) contributi ordinari e straordinari di organi dello Stato, Regioni ed enti	
	locali e di altri enti pubblici e privati;	
	e) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;	
	f) altre sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati e da	

persone fisiche;

g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, anche con riferimento alle previsioni di legge di cui attualmente al comma 3 dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11) RENDICONTO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione o messo a disposizione sul sito internet o inviato via mail entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Il Bilancio, qualora confermato dalle normativa in vigore, dovrà essere depositato annualmente presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; qualora l'associazione fosse considerata di piccola dimensione dalla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Qualora l'associazione fosse considerata di grande dimensione dalla normativa in vigore per gli Enti del Terzo Settore dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati; nonché in caso di grandissime dimensioni andrà redatto il Bilancio Sociale che sarà anch'esso pubblicato nel proprio sito internet.

Art. 12) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di scioglimento, l'assemblea delibera anche sulla destinazione del patrimonio e comunque a fini di pubblica utilità, sociali ed umanitari o ad enti od associazioni aventi finalità analoghe. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 13) REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le proposte di revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14) MODIFICHE DELLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative de-

	liberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti	
	degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Art. 15) VOLONTARI	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, met-	
	tendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività	
	deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lu-	
	cro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto	
	le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,	
	escludendo pertanto rimborsi forfetari, ed entro limiti massimi e alle condi-	
	zioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute	
	dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertifica-	
	zione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino	
	l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il Consiglio Di-	
	rettivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le	
	quali è ammessa questa modalità di rimborso. Le spese sostenute dai volontari	
	possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del De-	
	creto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di	
	lavoro subordinato retribuito o autonomo con l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie	
	connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la respon-	
	sabilità civile verso i terzi.	

Art. 16) LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionali o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17) NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia richiamate all'articolo 1.

Si procede alla votazione dello Statuto che viene approvato all'unanimità.

MARIA LAURA CAMPOLEONI

ALAIN MARINGONI

(Il Segretario dell'Assemblea)

(Il Presidente dell'Assemblea)

Letto confermato e sottoscritto dai soci fondatori:

ALAIN MARINGONI

MARIA LAURA CAMPOLEONI

ALESSIA MARIANI

FLORIN POPICA

MICHELA VILLA

FILIPPO LONGHI

ALBERTO CAMPOLEONI